

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**TRIBUNALE DI AREZZO**

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all'esito della trattazione scritta, ha pubblicato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 142/2024 r.g.

promossa da

[OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in [OMISSIS] presso il difensore avv. [OMISSIS]

[OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in [OMISSIS] presso il difensore avv. [OMISSIS]

[OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in [OMISSIS] presso il difensore avv. [OMISSIS]

[OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in [OMISSIS] presso il difensore avv. [OMISSIS]

[OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in [OMISSIS] presso il difensore avv. [OMISSIS]

[OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in [OMISSIS] presso il difensore avv. [OMISSIS]

[OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in [OMISSIS] presso il difensore avv. [OMISSIS]

**RICORRENTI**

nei confronti di

[OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS], giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [OMISSIS]

**RESISTENTE**

## **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

*(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)*

Con ricorso depositato in data 08.01.2024, e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il [OMISSIS] ed hanno esposto di essere tutti dipendenti dell'amministrazione convenuta in qualità di assistenti amministrativi, inquadrati nel personale ATA, area B, prima o seconda posizione economica, ad eccezione di [OMISSIS], cessata dal servizio a far data dal 01.09.2023. Tutti i ricorrenti hanno esposto di aver svolto, nei periodi dettagliatamente indicati in ricorso, mansioni superiori in sostituzione del DSGA -acronimo per indicare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi- in base ad idoneo conferimento di incarico, in relazione agli anni scolastici intercorrenti tra il 2019 e il 2023.. Per tale mansione essi hanno percepito un'indennità di funzioni superiori in misura minore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore per effetto dell' emolumento accessorio della posizione economica acquisito per compiti di maggiore responsabilità previsto dalla contrattazione collettiva di settore. Per l'effetto effetto, agli stessi sarebbe stato impedito di percepire in misura integrale l' indennità di funzione superiore spettante in base alla propria retribuzione e in altri casi l' integrale percezione della posizione economica. Assumono peraltro di non aver ricevuto - nella misura dovuta - i benefici della prima e/o seconda posizione economica, ai sensi dell'art. 62 CCNL 29.11.2007, ai sensi dell'art. 2 della sequenza contrattuale nei periodi indicati per ciascun istante. Sulla scia di tali apporti concludono come in atti.

Si costituisce in giudizio il [OMISSIS] chiedendo la parziale reiezione della pretesa ex adverso formulata, quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare rilevando e documentando l'intervenuto pagamento, in data antecedente al deposito del ricorso, delle somme dovute a [OMISSIS] per l'indennità di posizione economica per il periodo a.s. 2020/2021 pari ad euro 532,44, a [OMISSIS] per l'indennità di posizione economica per il periodo a.s. 2020/2021 pari ad euro 154,48, a [OMISSIS] per l'indennità di posizione economica per l'[OMISSIS] 2021-2022 pari ad € 1.800,00 e di euro 138,48 quale posizione economica per l'[OMISSIS] 2022-2023. Inoltre, quanto alla domanda di differenze retributive spiegata da [OMISSIS] il resistente ne rileva l'infondatezza in relazione al diritto, per l'a. [OMISSIS] 2019-2020, al cumulo della indennità di funzione superiore con il compenso per la seconda posizione economica, ovvero il cd. cosiddetto assegno di valorizzazione professionale ATA, atteso l'assorbimento della posizione nell'indennità, con conseguente non cumulabilità di tali voci, non avendo la [OMISSIS] azionato, al contrario degli

ulteriori ricorrenti, domanda di condanna generica nei precedenti giudizi instaurati dagli ulteriori ricorrenti avanti a questo Tribunale e definiti con sentenze n. 69/2019 del 14.05.2019, n. 98/2021 del 17.3.2021 n. 206/2022 del 04.10.2022, con le quali è stato accertato il loro diritto al riconoscimento del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni superiori di DSGA, nonché il diritto a percepire la differenza sulle indennità ex art. 69 CCNL, oltre ai benefici della prima o seconda posizione economica, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29.11.2007.

Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene discussa - e contestualmente decisa - all'udienza odierna.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.

Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal [OMISSIS] resistente, in quanto le domande azionate hanno ad oggetto crediti retributivi maturati a decorrere dall'A.S. 2019/2020 in poi, e pertanto entro i termini di prescrizione quinquennale.

La domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive di cui al ricorso introduttivo del giudizio rinviene il proprio fondamento giuridico nel disposto del D.lgs. 387/97, il quale prevede espressamente la possibilità di retribuire lo svolgimento di mansioni superiori. Orbene, lo svolgimento da parte degli odierni ricorrenti delle mansioni superiori di [OMISSIS] - nei periodi indicati in ricorso per ciascuno di essi - risulta provato per tabulas dai documenti di conferimento d'incarico allegati al ricorso e può dunque ritenersi pacifico. In argomento il Tribunale di Roma (sentenza n.3759/2015) ha chiarito che - in virtù del disposto dell'art 69 CCNL 94/97 (norma richiamata dal CCNL 2006-2009) - sussiste la spettanza in capo al personale amministrativo che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo per un periodo superiore a giorni quindici, di un'indennità pari al differenziale dei livelli iniziali d'inquadramento, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione e che tale regola risulta applicabile anche in fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella odierna. Il Tribunale, nella citata sentenza, ha peraltro chiarito che la posizione economica è il risultato di una valorizzazione professionale realizzata con un percorso formativo che abilita alla sostituzione del DSGA ed è quindi il riconoscimento di una professionalità arricchita all'esito di un percorso di formazione diretto anche allo svolgimento di mansioni sostitutive. Questo non può essere confuso con l'indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori, che trova fondamento direttamente nel citato art. 69 CCNL e nella disposizione di legge (art.52 D.Lgs 165/2001) Tale assunto pare allo scrivente pienamente condivisibile e, pertanto, non ritiene di discostarsene. Sulla base

di questi argomenti la domanda deve essere parzialmente accolta. Risulta peraltro opportuno sottolineare che con il presente ricorso vengono avanzate due distinte domande: la prima relativa al pagamento integrate della indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori; la seconda a titolo di benefici della prima e/o seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale, per il periodo di cui è causa specificato per ciascun lavoratore. Per quanto riguarda, in particolare, la domanda relativa ai benefici della prima e/o seconda posizione economica è giusto osservare che tale valorizzazione riguarda il personale nell'esercizio del profilo dell'Area B e non è necessariamente collegata alla funzione di DSGA. Al riguardo, il Tribunale di Bergamo (sentenza n.172/2014) ha precisato che "dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007 emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente l'eventualità che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all'assenza del DSGA ( prevedendo l'obbligo di sostituzione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la prima, ovviamente in caso di vacanza del relativo posto ) e tuttavia nulla hanno previsto in tema di "assorbibilità" dei rispettivi emolumenti, sicchè deve ritenersi che abbiano inteso mantenere il diritto a percepire l'indennità per funzioni superiori in misura integrate, a prescindere dalla attribuzione del compenso per le posizioni di cui all'art. 50".

L'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Reggio Emilia n. 52 del 2019 n.52/2019, oltre alla giurisprudenza citata dalle parti ricorrente) è già stato fatto proprio da questo Tribunale con sentenza n. 69/2019 del 14.05.2019 e n.98/2021 del 17.03.2021 e ad oggi, stante l'assenza di mutamenti giurisprudenziali. Quanto alla posizione della [OMISSIS] occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dal [OMISSIS] resistente, non vi è dubbio in ordine allo svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni di assistente amministrativo congiuntamente alla funzione di DSGA, posto che dall'esame dei decreti di conferimento di incarico prodotti in giudizio (doc.1b fasc. parte ricorrente), l'esercizio della funzione di DSGA è prevista solo in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza che tale circostanza possa comportare l'impedimento dello svolgimento delle funzioni di assistente amministrativo, pertanto non può rilevarsi alcun difetto allegatorio in capo a parte ricorrente.

Alla luce di quanto prospettato, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta: essi hanno diritto a percepire la differenza sulla indennità ex art. 69 CCNL percepita e quella dovuta, così come quantificata in ricorso, oltre ai benefici della prima o seconda posizione economica, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007, ex art. 2 della sequenza contrattuale, per il periodo di cui è causa specificato per ciascun lavoratore, il tutto con gli interessi legali dal dovuto al saldo.

Debbono per contro, in accoglimento dell'eccezione di pagamento formulata dal [OMISSIS] resistente, dedotti dalle somme richieste in ricorso i seguenti importi in relazione ai seguenti ricorrenti - [OMISSIS] per l'importo di euro 532,44 quale posizione economica per l'[OMISSIS] 2020-2021; - [OMISSIS] per l'importo di euro 154,48 quale posizione economica per l'[OMISSIS] 2021-2022, - [OMISSIS] per l'importo di euro 1.800,00 quale posizione economica per l'[OMISSIS] 2021-2022 e di euro 138,48 quale posizione economica per l'[OMISSIS] 2022-2023.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000, prive di istruttoria costituenda e stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.

#### **P.Q.M.**

L'intestato Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

1. ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento economico delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi rispettivamente nei periodi indicati per ciascun ricorrente al punto 1) delle conclusioni del ricorso;

2. ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dei benefici della posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 - ex art. 2 della Sequenza Contrattuale nei periodi indicati per ciascun ricorrente per i motivi di cui in narrativa e ottenere il riconoscimento dell'emolumento a titolo di mansioni superiori in considerazione della corresponsione distinta e separata dei predetti emolumenti rispettivamente nei periodi indicati per ciascun ricorrente al punto 2) delle conclusioni del ricorso;

3. CONDANNA il [OMISSIS] resistente al pagamento delle somme spettanti a titolo di indennità per lo svolgimento di mansioni superiori e a titolo di benefici della posizione economica non corrisposte, già dedotte le somme corrisposte in data antecedente al deposito del ricorso, così dettagliate: [OMISSIS], Indennità a titolo di mansioni superiori a.s. 2019/2020 pari ad euro 5.795,79 Indennità a titolo di mansioni superiori a.s. 2021/2022 pari ad euro 3.265,15 Posizione economica a.s. 2019/2020 pari ad euro 1.200,00 [OMISSIS]: Indennità mansioni superiori a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.016,76 Posizione economica per il periodo a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.800,00 [OMISSIS]: Indennità mansioni superiori a.s.2020/2021, da settembre a dicembre, pari ad euro 930,36; Indennità mansioni superiori a.s. 2021/2022 pari ad euro 3.349,84; Indennità mansioni superiori a.s. 2022/2023 pari ad euro 3.349,84; Posizione economica a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.800,00 Posizione economica a.s. 2022/2023 pari ad euro 1.800,00 [OMISSIS]: Indennità mansioni

superiori a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.284,82 Posizione economica a.s. 2022/2023 pari ad euro 1.107,72 [OMISSIS]: Indennità mansioni superiori a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.177,15. Indennità mansioni 2022/2023 pari ad euro 5.416,00 Posizione economica a.s. 2022/2023 pari ad euro 1.246,16 [OMISSIS]: Indennità mansioni superiori a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.823,41 Indennità mansioni superiori a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.823,41 [OMISSIS]: Indennità mansioni superiori a.s. 2021/2022 pari ad euro 5.423,44 Indennità mansioni superiori a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.284,82 Posizione economica a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.246,16 Posizione economica a.s. 2022/2023 pari ad euro 138,48.

4. CONDANNA il [OMISSIS] al pagamento- in favore delle parti ricorrenti- delle spese di lite, che liquida in € 5.300,00 per compensi, oltre spese generali 15% nonchè contributo unificato se dovuto, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.

Sentenza resa all'esito di camera di consiglio non partecipativa conseguente a trattazione scritta del giudizio.

Arezzo, 27 marzo 2024

Il giudice  
Giorgio Rispoli